

mulgazione della presente per molto tempo ancora tardare.

Più assai di queste disposizioni di legge, i maestri comunali ne attendono altre e quindi io temo che di queste non possano essere soddisfatti; come certo non ne saranno soddisfatti i comuni. Però concludo; quando l'onorevole ministro mi assicuri che, tutelando, in quanto sia possibile, la posizione dei maestri, tutelerà anche quella dei comuni, organizzando delle ispezioni scolastiche più energiche, più efficaci, di quello che siano attualmente, io mi limito a far voti che in un avvenire non lontano, mediante più radicali riforme, l'opera del ministro Coppino possa corrispondere ai desideri ed ai bisogni di tutte le amministrazioni comunali, e di tutti i maestri del regno.

**Caperle.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole Caperle ha facoltà di parlare.

**Caperle.** Ho atteso invano che la Commissione, od il ministro, rispondessero alla domanda che ho ad essi rivolta l'altro giorno e stamane: se, cioè, rimanga in vigore la prescrizione dell'articolo 3 della legge del 9 luglio 1876 che esige che non possa nominarsi un maestro se non abbia compiuto 22 anni.

Per non mettere e comuni e maestri nel pericolo di trovarsi di fronte ad una fluttuante e discorde giurisprudenza, io crederei opportuno che oggi coloro i quali sono i veri organi interpretativi della legge che si sta per fare, dessero una risposta; perchè il deputato che parla, o da destra, o da sinistra, esprime la sua opinione personale, mentre le dichiarazioni del Governo, o della Commissione danno un'interpretazione pressochè autentica.

Rimarrà il limite d'età a 22 anni anche dopo entrata in vigore questa legge? Ripeto che io non lo crederei conveniente, non solo perchè con questa leggesi assoggettano i maestri, non più a due o tre anni, per la nomina prevista dallo stesso articolo 3 della legge del 1876, ma a cinque anni di prova, e perchè per i perfezionamenti che vengono introducendosi nelle scuole normali, l'aspirante al magistero dovrà passare nella scuola normale, tra il corso preparatorio e il magistrale, da cinque a sei anni.

Quand'anche un maestro sia nominato a 17 o 18 anni, col quinquennio di prova, egli giunge ai 22. Mi parrebbe dunque strano che si obbligasse questo povero aspirante al magistero ad arrivare prima ai 22 anni, poi a fare il quinquennio di prova; cosicchè soltanto ai 27 anni, quando qual-

che pelo incomincia ad incanutire, potesse dire: oggi sono definitivamente maestro.

La questione ha poi una grande importanza anche per un'altra ragione ed è che fino a quando il maestro non sia definitivamente eletto, i comuni possono pagare uno stipendio anche al disotto del minimo legale...

**Bonghi.** Chiedo di parlare.

**Caperle...** e quindi desidero sapere se, entrata in vigore la nuova legge, i comuni, durante il quinquennio di prova, avranno diritto di retribuire il maestro con uno stipendio inferiore al minimo.

Capisco che, per quanto perfettamente siano fatte le leggi, c'è sempre modo di eluderne l'applicazione, e che altissimo, necessario ufficio della giurisprudenza è risolvere i problemi che via via si affacciano, ma quando i dubbi si presentano appunto nell'atto che la legge si fa, mi pare che debbano essere rimossi con chiare ed esplicite dichiarazioni.

Ciò premesso, e nella speranza che il ministro e il relatore, prima sviati da più elevati problemi, vorranno darmi una risposta, io, considerando la nuova formula nella quale è proposto l'articolo 4, d'accordo tra il Ministero e la Commissione, dichiaro di ritirare i miei emendamenti in quanto affermavano il concetto della nomina a vita, giacchè ad essa si giunge anche colla nuova proposta del Ministero e della Commissione. Io desidererei però che il primo comma dello stesso articolo 4 si modificasse in un piccolo inciso; vale a dire che, invece delle parole: "quando abbia compiuto" si dicesse: "se non abbia già compiuto", perchè quel *già* chiarisce senz'altro che il quinquennio deve essere anteriore al decennio, mentre come è espresso questo inciso, esso giustifica il dubbio mosso l'altro giorno dall'onorevole Bonghi, cioè se il quinquennio si debba intendere compreso nel decennio, o se lo debba precedere.

Io spero che la Commissione ed il ministro vorranno avere la cortesia di accogliere questa mia proposta. Mi sorge poi un altro desiderio il quale venne la prima volta messo avanti dall'onorevole Turbiglio in un suo emendamento: poniamo che un maestro abbia lodevolmente servito un comune, e che poi o perchè la malaria gli insidia la salute, o perchè la scuola è soppressa, o per qualunque altro motivo debba concorrere a maestro in un altro comune, è giusto assoggettare questo maestro ad un altro quinquennio di prova? È per questo che io terminerei il primo comma dell'articolo 4 in questo modo: